

SENTENZA C. COST. N. 222 DEL 24 GIUGNO 2003

Impatto sulla ripartizione delle competenze
Stato – Regioni

GIUDIZIO LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE	Legge Regione Marche 24 luglio 2002, n.12. <i>(Norme sulla detenzione e sul commercio di animali esotici).</i> <ul style="list-style-type: none">• Impugnata nel suo complesso
MATERIA	<ul style="list-style-type: none">• Predisposizione da parte della Giunta Regionale, su indicazione di apposita Commissione tecnico-scientifica, dell'elenco delle specie assoggettabile alla disciplina della legge stessa;• Obbligo dei detentori di dare comunicazione al sindaco della detenzione, morte, eventuali nascite e alienazione degli esemplari;• Assoggettamento del commercio di animali esotici ad autorizzazione, rilasciata dal comune in cui l'attività è svolta;• Obbligo dell'esercente il commercio di osservare una serie di prescrizioni, con finalità igienico- sanitarie e di sicurezza degli animali e delle persone;• Svolgimento di compiti di vigilanza da parte dell'Azienda USL, nonché, per quanto di competenza, da parte del Corpo forestale dello Stato.
LIMITI VIOLATI	<ul style="list-style-type: none">• Convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973 – Convenzione ratificata con legge 19 dicembre 1975, n.874 ed attuata con successiva legge 7 febbraio 1992, n.150;• Regolamenti (CE) n. 338/97 e n.1808/2001, concernenti la protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio;• In tale prospettiva, illegittimità complessiva per violazione art.117, secondo comma, lettera s), Cost (ambiente ed ecosistema) e art.117, secondo comma, lettera q), Cost (profilassi internazionale);• Se ricondotta alla materia della salute e sicurezza sanitaria di competenza concorrente, violazione dei principi fondamentali statali, in quanto il d.lgs n.112 del 1998 riserva alla competenza statale la materia inerente la Convenzione di Washington ed ai regolamenti comunitari.

RICORRENTE	Stato
RESISTENTE	Regione Marche
DECISIONE	<p>La Corte ha dichiarato infondata la questione, relativamente alla supposta violazione della competenza riservata allo stato di cui all'art.117, secondo comma, lettere s) e q) Cost. (tutela dell'ambiente e dell'ecosistema e della profilassi internazionale).</p> <p>La Corte ha rilevato che la normativa regionale impugnata prescinde del tutto dal riferimento al pericolo di estinzione degli animali esotici, materia rientrante nell'ambito della Convenzione di Washington e dei regolamenti comunitari n.338/97 e n.1808/2001 che vietano e limitano il commercio degli esemplari, delle loro parti o prodotti, così da eliminare il motivo principale della cattura o dell'abbattimento, rappresentato dallo scopo di lucro. La legge regionale impugnata persegue, invece, <u>obiettivi di tutela igienico-sanitaria e di sicurezza veterinaria, in rapporto a possibili pericoli di diffusione di malattie e di aggressione alle persone.</u> La legge regionale impugnata opera, pertanto, in ambito diverso da quello riservato allo Stato ai sensi dell'art.117, secondo comma, lettere s) e q) Cost.</p>
IMPATTO SULLA RIPARTIZIONE DEL COMPETENZE NORMATIVE	<p>La Corte ha negato che la tutela dell'ambiente possa essere identificata materia in senso tecnico, di competenza statale tale da escludere ogni intervento regionale, presentando invece un valore trasversale, spettando allo Stato le determinazioni che rispondono ad esigenze meritevoli di disciplina uniforme sull'intero territorio nazionale, senza che resti esclusa la competenza regionale alla cura di interessi funzionalmente collegati con quelli propriamente ambientali. Pertanto anche in materia della tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, trovano legittimazione interventi regionali in materia igienico-sanitaria e di sicurezza veterinaria (riconducibili al paradigma della tutela della salute ex art.117, terzo comma, Cost.</p>